

**BANDO RELATIVO AI PROGRAMMI INTEGRATI PER LA RICETTIVITA' DIFFUSA
IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 2007 N. 13.**

ART. 1

Finalità

Il presente bando definisce le modalità di presentazione e approvazione dei Programmi Integrati per la ricettività diffusa previsti dalla legge regionale n. 13 del 21 marzo 2007, in coerenza ed in attuazione delle finalità previste dall'art. 1 della legge ed in particolare:

- favorire la valorizzazione dei borghi e nuclei storici, del paesaggio, dei parchi e delle aree naturali protette, dello spazio rurale, delle emergenze archeologiche e monumentali nonché la cultura contadina e l'attrattività dei territori stessi;
- sostenere la realizzazione di iniziative di potenziamento della capacità ricettiva attraverso il recupero del patrimonio edilizio storico;
- migliorare le caratteristiche funzionali e di immagine del patrimonio urbanistico e architettonico pubblico e privato ai fini di accoglienza turistica e di valorizzazione ambientale.

ART. 2

Disponibilità finanziarie

La Regione Liguria, attraverso FI.L.S.E., mette a disposizione dei soggetti di cui all'art. 4 le risorse finanziarie ammontanti a complessivi Euro 2.442.329,70 e così ripartite:

1. Euro 1.846.573,42 destinate al finanziamento degli interventi di recupero edilizio e degli acquisti/leasing di arredi e attrezzature di cui al comma 1 lett. a), b) e c) dell'art. 7 del presente bando.
2. Euro 471.756,28 destinate al finanziamento della realizzazione delle strutture e infrastrutture di cui al comma 1 lett. d) dell'art. 7 del presente bando;
3. Euro 124.000,00 destinate al finanziamento della redazione dei programmi di gestione di cui al comma 1 lett. e) dell'art. 7 del presente bando;

ART. 3

Definizione dei Programmi Integrati

I Programmi Integrati riguardano la realizzazione, attraverso interventi di recupero e di valorizzazione del patrimonio edilizio storico e delle tipologie costruttive tradizionali e tipiche dei paesi dell'entroterra, delle forme di ricettività diffusa istituite dalla L.R. n. 13/2007 e disciplinate dal Regolamento regionale n. 2 del 30 gennaio 2009 "Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture alberghiere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008 n.2", approvato dalla D.G.R. n. 33 del 20 gennaio 2009. I Programmi dovranno

riguardare in particolare le due tipologie individuate all'art. 14 del suddetto regolamento regionale:

- A) Albergo diffuso (capo II titolo III)
- B) Ospitalità diffusa (capo III titolo III)

Per paesi di entroterra si intendono quei Comuni i cui confini amministrativi non toccano in alcun punto la linea di costa.

Ai fini dell'ammissibilità dei Programmi Integrati relativi all'Albergo Diffuso di cui al presente bando è necessario verificare quale elemento essenziale che la popolazione residente nella località abitata in cui è localizzato il centro storico sia di almeno 100 persone.

I Programmi Integrati sono programmi operativi che, preso atto della disponibilità di immobili convertibili ad uso di ricettività diffusa, di proprietà pubblica o privata - individuati attraverso pubblico avviso emanato dal comune o dai comuni interessati - e delle potenzialità di valorizzazione turistica insite nel contesto ambientale e socio-economico-culturale dei territori interessati, definiscono il modello di ricettività perseguito, configurano il progetto complessivo dell'iniziativa, valutano e verificano tutti gli elementi tecnici, giuridici, economici, finanziari, di promozione, di commercializzazione e di gestione a sostegno della realizzabilità e sostenibilità del progetto stesso.

Le iniziative che costituiscono il Programma Integrato devono inserirsi in un progetto di valorizzazione di un intero borgo costituente centro storico o nucleo abitato oppure inserirsi in un progetto di valorizzazione di un itinerario/percorso tematico/sistema vallivo.

I Programmi Integrati prevedono la partecipazione di:

- a) un soggetto capofila che svolge un ruolo di coordinamento ed è responsabile della presentazione del Programma stesso. Il capofila deve essere un Comune che può avvalersi, per specifiche funzioni, del Sistema Turistico Locale, del Comitato Promotore o dell'Organismo di gestione dell'Itinerario di cui agli artt. 6 e 7 della legge regionale n. 13/2007 e della Comunità Montana. Il soggetto capofila è delegato a presentare domanda da più Amministrazioni comunali nell'ipotesi di Progetti Integrati relativi all'Ospitalità diffusa che prevedono la partecipazione di più Comuni.

Il capofila deve presentare la domanda relativa al Programma Integrato a cui sono allegate le singole domande di contributo dei beneficiari di cui al successivo articolo 4.

- b) soggetti pubblici e/o privati, proponenti iniziative di recupero, arredo di immobili e, per i soli soggetti pubblici, anche di realizzazione di strutture e infrastrutture complementari in stretta connessione alle attività della ricettività diffusa.

Le iniziative sono selezionate dal soggetto capofila, attraverso procedure autonomamente determinate ai sensi delle normative vigenti (accordi diretti, invito pubblico, confronto concorrenziale, ecc.).

- c) il soggetto gestore dell'attività ricettiva, già costituito o da costituirsi entro l'inizio dei lavori di cui al successivo art. 11.

Partecipano, altresì, al Programma gli altri soggetti che, sulla base di specifici accordi o convenzioni a diverso titolo contribuiscono al progetto di ricettività diffusa e, in particolare, i proprietari di immobili che mettano gli stessi a disposizione di altro soggetto che attua le iniziative di recupero finalizzate alla creazione della ricettività diffusa.

I Programmi Integrati sono approvati dal soggetto capofila e dai Comuni nei cui territori è localizzata l'iniziativa di realizzazione della ricettività diffusa, anche su proposta presentata dai soggetti beneficiari indicati al successivo articolo 4 o dai comitati promotori degli itinerari di cui all'art. 6 della L.R. n. 13/2007 e inoltrati a F.I.L.S.E. secondo le modalità indicate al successivo art. 8.

I Programmi Integrati per la ricettività diffusa già approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 1738 del 22 dicembre 2008 non possono essere oggetto di ulteriori finanziamenti con le risorse del presente bando.

ART. 4

Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente bando sono:

- a) Enti locali, Sistemi Turistici Locali e soggetti privati proprietari o aventi disponibilità, mediante atto formale, del bene per la durata del vincolo di cui al successivo articolo 11 per gli interventi di recupero edilizio e arredo strettamente funzionale all'attività di ricettività diffusa (realizzazione di posti letto, spazi comuni, reception, ecc.);
- b) Enti locali per gli interventi di recupero edilizio su immobili di loro proprietà o per i quali abbiano ottenuto la disponibilità, mediante atto formale, per la durata del vincolo di cui al successivo articolo 11, nonché per la realizzazione di strutture e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, strettamente connesse alle attività della ricettività diffusa;
- c) Soggetto gestore dell'attività ricettiva, già costituito o da costituirsi, o, in accordo con lo stesso, Enti locali o Sistemi turistici locali, per la redazione del programma di gestione di cui al successivo articolo 5 punto 2.

ART. 5

Contenuti dei Programmi e documentazione tecnica

I Programmi Integrati per la ricettività diffusa devono contenere i seguenti elaborati:

1. PROGRAMMA STRUTTURALE costituito da:

1.1 Progetto operativo contenente:

1.1.1. relazione illustrativa generale dell'iniziativa composta da:

- a) indicazione della tipologia di ricettività diffusa (art. 10 punto C1);
- b) descrizione dell'ambito di intervento;

- c) descrizione delle caratteristiche e delle attrattività del territorio (art. 10 punti A1 e A2);
 - d) indicazione della qualità ed efficacia dell'idea progettuale e delle sinergie con le strategie e gli interventi di sviluppo locale del territorio (art. 10 punto B1a);
 - e) *(solo nel caso in cui il Programma Integrato sia ricompreso negli itinerari di cui all'art. 2 della legge regionale n. 13/07)* specificare la data di avvenuta presentazione alla Regione Liguria dell'itinerario e allegare copia della relazione tecnico-economica, di cui all'art. 8 delle linee guida per la costituzione e gestione degli itinerari approvate con D.G.R. n. 919 del 3 agosto 2007, che espliciti il rapporto tra l'itinerario stesso e la ricettività diffusa che ne costituisce elemento qualificante.;
 - f) specificazione dell'assetto urbanistico configurativo del progetto in sintonia con le peculiarità del territorio (art. 10 punto B2a).
- 1.1.2. planimetria generale, in una o più tavole della Carta Tecnica Regionale in idonea scala, di inquadramento del contesto territoriale e degli eventuali ambiti urbani interessati dalla realizzazione della ricettività diffusa. Nella suddetta planimetria per l'ospitalità diffusa e in una planimetria di maggior dettaglio per l'albergo diffuso occorre individuare, oltre agli elementi riguardanti il contesto territoriale (art. 10 punto A1 e A2), mediante un codice identificativo, alfanumerico univoco progressivo, gli organismi edilizi interessati dal Programma Integrato, con particolare riferimento a:
- a) immobili e strutture che costituiscono la ricettività diffusa, distinguendo:
 - i locali ove sono forniti i servizi di ricevimento e accoglienza;
 - gli immobili ove sono collocate le unità abitative destinate al pernottamento;
 - i locali e le strutture di uso comune.
 - le strutture che forniscono servizi complementari a quelle del pernottamento, distinguendo tra quelle:
 - convenzionate (attività svolte da soggetto in convenzione con gestore della ricettività diffusa);
 - annesse (attività svolte all'interno della struttura ricettiva anche da altro soggetto giuridico) alla struttura ricettiva.All'interno di tale distinzione occorre specificare le strutture che forniscono servizio di ristorazione (cod. ATECO 2007: 56.10.1.).
 - b) strutture ed infrastrutture strettamente connesse alle attività della ricettività diffusa; rientrano in questa categoria quelle strutture ed infrastrutture la cui realizzazione arricchisce in maniera significativa l'offerta turistica per gli ospiti della struttura ricettiva diffusa, quali

impianti sportivi, impianti e attrezzature culturali, ricreativi e per il tempo libero, parcheggi pubblici.

- 1.1.3. elenco degli immobili che costituiscono la ricettività diffusa e delle strutture ed infrastrutture connesse e la corrispondenza della loro collocazione nelle planimetrie di cui al precedente punto 1.1.2.), distinguendo quelli oggetto di intervento da quelli oggetto di contributo.
- 1.1.4. documentazione fotografica dell'ambito del Programma attraverso la visuale degli interventi da realizzare (minimo 4 foto).
- 1.1.5. fascicolo per ciascuno degli immobili o strutture di cui al precedente punto 1.1.2., contenente:
 - a) relazione composta da:
 - dati anagrafici dei soggetti attuatori degli interventi;
 - proprietà ed eventuale modalità di messa a disposizione del beneficiario e/o del gestore unitario della struttura ricettiva, qualora questi ultimi non coincidano con il proprietario;
 - consistenza;
 - destinazione d'uso attuale e di progetto;
 - cronoprogramma di attuazione degli interventi previsti;
 - costi corrispondenti all'attuazione degli interventi previsti e relativi contributi richiesti ai sensi dell'art. 7. L'indicazione dei costi relativi agli interventi edilizi deve essere necessariamente supportata dalla documentazione tecnico-economica di cui al successivo punto b);
 - indicazione della qualità del progetto edilizio (art. 10 punto B2);
 - modalità di potenziamento della capacità ricettiva (art. 10 punto C2);
 - descrizione delle caratteristiche del progetto edilizio (art. 10 punti D1 e D2).
 - b) progetti preliminari relativi agli interventi di recupero edilizio ed adeguamento impiantistico o, limitatamente a strutture infrastrutture complementari, di realizzazione e/o all'eventuale acquisto di arredi e attrezzature (massimo 4 tavole formato A3), comprensivi di:
 - relazione tecnico descrittiva;
 - elaborati grafici e fotografici (4 foto) dello stato di fatto;
 - elaborati grafici dello stato di progetto;
 - quadri economici supportati dai Computi metrici, ovvero per quanto riguarda l'acquisto di arredi e attrezzature da stima analitica redatta da professionista abilitato o da preventivi di ditte fornitrici.

- 1.1.6. dichiarazione motivata del Responsabile comunale del Procedimento che, per la realizzazione delle strutture e infrastrutture complementari, è rispettata la condizione di cui all'art. 7, comma 2, punto 2), secondo la quale non è possibile usufruire in modo adeguato di strutture presenti in Comuni limitrofi e/o partecipanti al Programma;
- 1.1.7) scheda di sintesi del programma strutturale;
- 1.1.8) dichiarazione del Responsabile comunale del Procedimento di avvenuto rilascio ovvero di sussistenza dei requisiti per ottenerne il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ricettivo ai sensi del Regolamento regionale n. 2/2009.

1.2 Normativa gestionale del Programma Integrato contenente, con riferimento al progetto operativo di cui al punto 1.1:

- 1.2.1) una relazione (art. 10 punto E1a) composta da:
 - a) le modalità organizzative del Comune per la gestione del Programma;
 - b) l'individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi del Programma Integrato;
 - c) la disciplina, relativamente alla fase di realizzazione della struttura ricettiva diffusa, dei rapporti tra i soggetti beneficiari dei contributi degli interventi, il Comune e gli eventuali altri partecipanti al Programma, quali i proprietari non beneficiari e i titolari di strutture convenzionate con il gestore della ricettività diffusa;
 - d) la definizione dei rapporti tra il soggetto gestore e gli altri soggetti partecipanti al Programma;
 - e) il cronogramma dei tempi programmati per l'attuazione degli interventi previsti e per l'avvio della struttura ricettiva diffusa;
 - f) i tempi e le modalità di erogazione dei contributi agli aventi diritto in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e/o degli acquisti di beni e servizi;
 - g) indicazione della durata del vincolo turistico-ricettivo di tutti gli immobili, anche non oggetto di contributo regionale, individuati all'art. 7, 1° comma, lett. a) e b), con specificazione per organismo edilizio e per numero di posti letto dell'eventuale incremento della durata minima decennale prevista dall'art. 11, comma 6.
- 1.2.2) le dichiarazioni, per organismo edilizio, di adesione da parte dei soggetti partecipanti al Programma e la eventuale formale richiesta dei contributi previsti;
- 1.2.3) la documentazione relativa alla proprietà o alla messa a disposizione degli immobili interessati da parte dei proprietari, se diversi dai soggetti beneficiari dei contributi e/o dal soggetto gestore (ad es.: contratti - anche

in forma preliminare e/o condizionati all'approvazione ed al finanziamento del Programma Integrato - di compravendita, concessione di diritto di superficie, locazione/comodato ultranovennale, ecc.), atta a garantire la disponibilità degli immobili per almeno 10 anni.

1.3 Piano economico finanziario contenente, in particolare, la tabella generale delle previsioni finanziarie con l'indicazione puntuale, per ciascun tipologia di finanziamento e per gli interventi non oggetto di contributo regionale, dei costi di investimento e delle relative fonti di copertura finanziaria, oltre alla quota di contributo richiesta ai sensi del presente bando. Tale schema consente di determinare l'entità del cofinanziamento (art. 10 punto E1b).

2. PROGRAMMA DI GESTIONE della struttura ricettiva contenente:

2.1 una relazione composta da:

- a) l'individuazione del soggetto gestore;
- b) l'individuazione degli elementi di qualità del progetto turistico con i quali, sia nella fase di avvio che di gestione, si intende caratterizzare l'offerta ricettiva diffusa e che, anche attraverso il piano di comunicazione, ne determinano l'immagine e la riconoscibilità sul mercato (linea di prodotto, logo, strategie di comunicazione e di promozione) (art. 10 punto B1b);
- c) definizione del piano di gestione della struttura ricettiva, evidenziando la qualità dello stesso e la configurazione e l'articolazione organizzativa delle imprese turistiche aderenti al programma, comprendente anche lo studio economico-finanziario complessivo del Programma Integrato per la ricettività diffusa relativo al periodo di durata del vincolo (art. 10 punto E2).

2.2 la dichiarazione di adesione dei soggetti partecipanti alla gestione della struttura ricettiva diffusa ed in particolare:

- a) l'adesione del soggetto gestore dell'albergo diffuso, ovvero, nel caso di soggetto gestore non ancora costituito alla data di presentazione del Programma, dei soggetti che intendono costituire il soggetto gestore;
- b) l'adesione, nel caso di ospitalità diffusa, del soggetto giuridico titolare del centro di ricevimento, ovvero, nel caso in cui il soggetto giuridico non sia ancora costituito, l'adesione dei soggetti che intendono costituire tale soggetto giuridico e/o dei titolari delle strutture ricettive aderenti corredata dello schema di convenzione;
- c) l'adesione dei soggetti che forniscono servizi alla ricettività diffusa, corredata dai relativi schemi di convenzione.

2.3 la previsione delle spese da sostenere per la redazione del Programma di Gestione, supportata dal relativo disciplinare di incarico, nonché l'indicazione della quota di contributo richiesta ai sensi del presente bando, rilevabile dal Quadro economico.

ART. 6

Documentazione amministrativa

Nel caso in cui il Programma sia presentato da una sola Amministrazione occorre allegare la deliberazione esecutiva del Comune proponente contenente:

- a) l'approvazione del Programma Integrato;
- b) l'individuazione del responsabile del procedimento;
- c) la dichiarazione attestante la disponibilità a cofinanziare gli interventi di competenza.

Nel caso in cui il Programma sia presentato, per l'Ospitalità diffusa, da un'aggregazione di Comuni, il Comune Capofila adotta una deliberazione avente i contenuti di cui al comma precedente e contenente la citazione delle deliberazioni esecutive di tutti Comuni partecipanti al Programma stesso. Anche le deliberazioni di detti Comuni interessati al Programma devono avere gli stessi contenuti.

ART. 7

Interventi e spese ammissibili a contributo e modalità di agevolazione

Sono ammissibili a contributo i seguenti interventi ricompresi nei Programmi Integrati:

- a) recupero delle singole unità abitative per la realizzazione di nuovi posti letto mediante interventi edilizi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della legge regionale n.16 del 06/06/2008 "Disciplina dell'attività edilizia";
- b) recupero delle parti comuni, delle strutture, degli elementi architettonici e delle finiture esterne degli edifici interessati dalla realizzazione di nuovi posti letto, nonché recupero dei servizi di accoglienza connessi mediante interventi edilizi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della legge regionale n.16 del 06/06/2008 "Disciplina dell'attività edilizia";
- c) acquisto o leasing delle attrezzature e degli arredi finalizzati all'aggiornamento tecnologico e all'adeguamento dello standard qualitativo delle strutture di ricettività diffusa (art.10 comma 5 lett.c) della L.R. n. 13/2007);
- d) realizzazione di strutture e infrastrutture complementari in stretta connessione alle attività della ricettività diffusa, quali impianti sportivi, impianti e attrezzature culturali, ricreativi e per il tempo libero, ivi comprese le opere di urbanizzazione secondaria mediante interventi edilizi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della legge regionale n.16 del 06/06/2008 "Disciplina dell'attività edilizia";
- e) redazione dei programmi di gestione di cui al punto 2 del precedente articolo 5 (art.10 comma 5 lett.e) della L.R. n. 13/2007).

Per gli interventi di cui al comma precedente sono concedibili contributi in conto capitale nelle seguenti misure:

- 1) Per gli interventi di cui alle lett. a), b) e c): contributo pari al 40% delle spese sostenute dai soggetti pubblici e/o privati di cui al precedente articolo 4, entro un importo massimo complessivo di contributi di € 400.000,00 per ciascun Programma Integrato.

Le spese ammissibili a contributo sono:

- per gli interventi di recupero di cui alle lett. a) e b): quelle risultanti dalla compilazione dei Quadri economici di cui all'art. 5 punto 1.1.5 lett. b); in particolare sono ammissibili le spese relative ad accertamenti ed indagini preliminari, spese tecniche, opere edilizie ed impiantistiche per il recupero degli immobili e delle relative pertinenze, etc.; per quanto riguarda gli interventi sulle parti comuni, nel caso di edifici con più unità immobiliari, è ammissibile unicamente la quota di spesa afferente le unità abitative destinate a ricettività diffusa ed oggetto di interventi per la realizzazione di nuovi posti letto e per il recupero dei servizi di accoglienza connessi, ivi compresi i locali e le strutture di uso comune. Gli interventi per opere complementari devono essere correlati allo standard qualitativo e dimensionale della struttura ricettiva diffusa.
- per gli interventi di cui alla lett. c): acquisto di attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica strettamente funzionali al progetto. Sono ammesse, altresì, le spese per l'acquisto di arredi non nuovi, purché la scelta sia funzionale alla caratterizzazione ed all'elevazione dello standard qualitativo della struttura ricettiva e purché le spese siano accompagnate da un certificato emesso da un tecnico iscritto ad Ordine o Albo professionale dal quale risulti che il prezzo non è superiore al valore di mercato né al costo di arredi simili nuovi e che le caratteristiche degli arredi stessi sono adeguate alle esigenze dell'attività. Nel caso di acquisto attraverso contratti di locazione finanziaria (Leasing), la spesa ammissibile è pari al costo del bene, fatturato dal fornitore alla società di leasing, al netto degli interessi e degli altri oneri accessori; il contratto deve prevedere la clausola del riscatto. Gli arredi dei servizi convenzionati e i materiali di consumo non sono ammissibili se non nel caso in cui siano legati all'adeguamento del logo. All'interno di tale voce verranno riconosciute le spese destinate alla predisposizione del logo identificativo della struttura ricettiva previa presentazione dei giustificativi di spesa ad esso relativi nonché di bozza dello stesso. Le spese effettuate da attività di ristorazione sono ammissibili solo se correlate all'attività ricettiva: l'ammissibilità avverrà in proporzione al numero di camere a servizio della ricettività diffusa (1 stanza = 1 tavolo; 1 tavolo = 4 coperti).

I soggetti richiedenti possono optare per l'attivazione di contratti di locazione finanziaria (Leasing) sui beni oggetto dell'intervento, secondo la modalità dell' Aiuto concesso attraverso il concedente (Società di leasing). La società di leasing è il beneficiario diretto del contributo, che viene integralmente riversato all'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria.

L'ammissibilità di tale operazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- il contratto di locazione finanziaria deve comportare una clausola di acquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
- in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minimo, senza la preventiva approvazione della Filse S.p.A., la società di leasing si obbliga a restituire la parte di sovvenzione corrispondente al periodo residuo;
- la spesa ammissibile a finanziamento è costituita dall'acquisto del bene, comprovato da fattura quietanzata o da documento contabile avente forza probatoria equivalente; l'importo massimo ammissibile a finanziamento non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione finanziaria;
- non costituiscono spese ammissibili tutte le spese connesse al contratto, quali: tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
- il contributo versato alla società di leasing deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'impresa, mediante la riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale; a tal fine la società di leasing deve dimostrare che il beneficio dell'aiuto sia trasferito integralmente all'impresa elaborando un piano di trasferimento del contributo da inviare all'impresa ed alla FI.L.S.E.S.p.A.

La vendita e locazione finanziaria nella forma del lease-back non è ammessa.

In caso di locazione finanziaria deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:

- domanda da parte della società di leasing redatta sulla base di un documento guida;
- preventivo o fattura quietanzata relativi al bene oggetto di fornitura;
- schema di contratto o contratto tra la società di leasing e l'impresa utilizzatrice, che deve prevedere la clausola di acquisto del bene.

- 2) Per la realizzazione delle strutture e infrastrutture di cui alla lett. d), a condizione che non sia possibile usufruire a tale fine e in modo adeguato di strutture presenti in Comuni limitrofi e/o partecipanti al Programma Integrato (art. 5, punto 1.1.6.): contributo pari al 70% delle spese sostenute da soggetti pubblici, entro un importo massimo complessivo di contributi per ciascun Programma Integrato pari ad un terzo dei contributi attivati per gli interventi di cui alle lett. a), b) e c).

Le spese ammissibili a contributo sono quelle risultanti dalla compilazione dei Quadri economici di cui all'art. 5 punto 1.1.5 lett. b), in particolare sono ammissibili le spese relative ad accertamenti ed indagini preliminari, spese tecniche, opere edilizie ed impiantistiche, etc.

- 3) Per la redazione del programma di gestione di cui alla lett. e): contributo pari al 100% delle spese sostenute dal soggetto gestore o, in accordo con lo stesso, da Enti locali o Sistemi turistici locali, entro un importo massimo di € 30.000,00 di contributo per ciascun Programma Integrato.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle risultanti dalla compilazione del Quadro economico di cui all'art. 5 punto 2.3.

Per quanto riguarda le imprese i contributi sono concessi secondo la regola "de minimis, così come definita dalla Commissione Europea nel Regolamento n. 1998/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L379/5 del 28/12/2006, che prevede l'importo massimo di 200.000,00 euro di aiuti complessivi a titolo "de minimis" ottenibili da ciascuna impresa nell'arco di tre esercizi finanziari.

Gli oneri sostenuti per l'IVA, se non recuperabile, rientrano tra le spese ammissibili a contributo esclusivamente per gli interventi di cui al punto 2).

Sono ammissibili a contributo unicamente le spese sostenute in data successiva alla presentazione del Programma integrato, ad eccezione delle spese tecniche, spese per indagini preliminari e spese per la redazione del programma di gestione, che possono essere sostenute anche in data antecedente.

ART. 8

Presentazione dei Programmi

La proposta di Programma integrato deve essere formulata sulla base di apposita procedura informatizzata via WEB che sarà messa a disposizione dei Comuni entro il 30 novembre 2009.

Tale procedura prevede la compilazione di campi alfanumerici e l'indicazione dei documenti tipo da compilare e allegare, quali file digitali che dovranno essere trasmessi dal Comune proponente.

La procedura permette di stampare la lettera di richiesta che dovrà essere firmata chirograficamente dal legale rappresentante del Comune. Gli allegati digitali dovranno essere complessivamente firmati digitalmente dal Responsabile comunale del procedimento esplicitamente individuato nella deliberazione comunale di cui all'art. 6, che assume la responsabilità della veridicità dei dati in essi contenuti, memorizzati su supporto ottico non riscrivibile ed fatti pervenire, unitamente alla lettera di richiesta, alla

Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A.,

Piazza De Ferrari 1, VI piano, 16121 Genova,

La domanda è inviata per raccomandata A/R, o può essere consegnata a mano o a mezzo corriere, con rilascio di ricevuta. Nel caso di invio per raccomandata A/R fa fede la data del timbro postale.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 16 del 30 dicembre 2009.

Le domande presentate oltre il suddetto termine sono considerate irricevibili.

ART. 9

Procedura istruttoria

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute è attuato in conformità alle norme di cui alla legge regionale 6 giugno 1991 n. 8 ed al regolamento regionale 4 luglio 1994 n. 2 e s.m.i. e all'art.10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

Viene istituito un Comitato di valutazione composto da:

- il Dirigente del Settore Programmi Urbani Complessi di Regione Liguria, con funzioni di Presidente;
- Il Dirigente del Settore Politiche Turistiche o suo delegato;
- un funzionario del Settore Programmi Urbani Complessi di Regione Liguria;
- due rappresentanti della FI.L.S.E. S.p.A..

Il Comitato definisce le modalità del proprio funzionamento e determina le linee di indirizzo per lo svolgimento dell'istruttoria di merito svolta da FI.L.S.E. Ciascuno dei membri sopra indicati potrà essere sostituito da suo delegato.

Le procedure istruttorie sono svolte da FI.L.S.E. S.p.A., che assume anche compiti di coordinamento e segretariato.

In primo luogo viene effettuata l'istruttoria preliminare delle proposte presentate, consistente nella verifica dei requisiti di ammissibilità formale e nella verifica di completezza della documentazione e degli elaborati indicati ai precedenti articoli 5 e 6.

Nel caso di domanda pervenuta irregolare e/o incompleta, il responsabile del procedimento di FI.L.S.E. ne dà motivata comunicazione al richiedente, a mezzo fax con avviso di ricevimento, assegnando un termine perentorio di 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del medesimo, entro cui la documentazione richiesta deve essere prodotta via web. Dell'invio della documentazione via web deve essere data comunicazione formale a FI.L.S.E. S.p.A. Decorso infruttuosamente il suddetto termine la domanda viene rigettata.

Successivamente FI.L.S.E. effettua l'istruttoria di merito delle proposte ammissibili attribuendo un punteggio secondo i criteri di valutazione riportati al successivo articolo 10. I programmi, ordinati sulla base del punteggio ottenuto e, a parità di classificazione del minore finanziamento richiesto, sono inseriti in graduatoria.

Le proposte istruite dalla FI.L.S.E. vengono sottoposte al Comitato di valutazione, che le esamina sulla base dei requisiti ed obblighi di cui al presente bando, nonché della coerenza tecnica dell'intero Programma e dei singoli interventi in esso compresi. Il Comitato ha inoltre facoltà di avvalersi, per la valutazione delle istanze, di esperti competenti per la trattazione di specifiche tematiche.

Sulla base del parere vincolante del Comitato di valutazione, la FI.L.S.E. S.p.A. determina l'esito di ammissibilità formale e sostanziale, predispone e trasmette alla Regione Liguria la graduatoria comprendente tutte le iniziative ritenute ammissibili, gli ordini di priorità, la spesa e il contributo assegnabile a ciascuna iniziativa.

La Regione con proprio provvedimento approva la graduatoria dei Programmi con l'individuazione dei relativi contributi.

La FI.L.S.E. provvede a comunicare agli interessati gli esiti della graduatoria approvata.

Ad avvenuta formalizzazione della graduatoria il suddetto Comitato, in adempimento di quanto previsto al successivo art. 11, comma 5, potrà essere sentito da FI.L.S.E. S.p.A. nel caso di modifica e sostituzione di singoli interventi, per valutare se coerenti con il mantenimento delle caratteristiche e la natura del programma.

ART. 10

Criteria e parametri per l'attribuzione del punteggio

La valutazione dei Programmi, fermo restando che nell'ambito della graduatoria di cui al precedente articolo acquisiscono priorità i Programmi compresi nei progetti di itinerario di cui all'art. 4 della L.R. n.13/2007, che, alla data di presentazione del Programma stesso, risultino essere stati presentati alla Regione dal Comitato promotore di cui all'art. 6 della stessa legge, è effettuata attribuendo agli stessi un punteggio sulla base dei criteri più avanti specificati e richiamati nella seguente tabella:

Tabella riassuntiva dei criteri di valutazione

A. Contesto territoriale		Max 20 punti	
1. Caratteristiche del territorio	a- ricade in Parco	4	10
	b- ricade in zona vincolo paesaggistico	3	
	c- dispone di qualificazioni	3	
2. Attrattività del territorio	a- presenza di attività commerciali legate alle tradizioni del territorio	3	10
	b- presenza di strutture espositive	3	
	c- presenza di manifestazioni ed eventi	4	

B. Forza dell'idea progettuale e Qualità del Programma		Max 20	
1. Qualità del progetto turistico	a- sinergie con strategie ed interventi di sviluppo locale del territorio	5	10
	b- piano di comunicazione ed immagine (linea di prodotto, logo, strategie comunicazione e promozione)	5	
2. Qualità del progetto urbanistico ed edilizio	a- qualità dell'assetto urbanistico e del progetto edilizio in sintonia con le peculiarità del territorio	5	10
	b- qualità degli allestimenti e delle finiture degli spazi interni in relazione alla connotazione dei luoghi ed alla caratterizzazione del prodotto turistico	5	

C. Progetto Turistico		Max 20	
1. Significatività del progetto	a- Albergo diffuso	10	10
	b- Ospitalità diffusa	0	
2. Potenziamento della capacità ricettiva	a- numeri dei posti letto in più rispetto ai minimi fissati dal Regolamento regionale n.2/2009	5	10
	b- incremento della durata minima del vincolo turistico ricettivo	5	

D. Progetto Edilizio		Max 20	
1. Fattibilità dell'intervento edilizio	a- conformità urbanistica	5	10
	b- livello di progettazione disponibile	5	
2. Caratteristiche del patrimonio urbanistico e architettonico	a- interventi su edifici riconosciuti di valore storico monumentale e paesaggistico (edifici vincolati)	10	10
	b- interventi su edifici tipici della cultura e della tradizione edilizia locale, non vincolati sub a)	6	

E. Fattibilità e programmazione gestionale e finanziaria		Max 20	
1. Aspetti gestionali e finanziari del Programma Integrato	a- normativa gestionale del Programma Integrato	4	10
	b- capacità di attivazione di investimenti	6	

E. Piano di gestione della struttura turistica	a- struttura e articolazione dell'impresa turistica	5	10
	b- qualità del piano di gestione	5	

A. CONTESTO TERRITORIALE (max 20 punti):

1) Caratteristiche territorio (max 10 punti):

- a) interventi realizzati nei Comuni il cui territorio risulta compreso, anche parzialmente, nei parchi e nelle riserve naturali istituite dallo Stato, dalla Regione o dalle Province ai sensi della vigente legislazione nazionale e statale, ovvero nei siti della Rete Natura 2000 individuati ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.: max 4 punti;
- b) interventi realizzati in località sottoposte, anche parzialmente, a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs n. 42/2004: max 3 punti;
- c) interventi realizzati nei territori dei Comuni che possono disporre delle seguenti qualificazioni: i Borghi più belli d'Italia, Bandiere arancioni, comune certificato UNI EN ISO 14001:2004: 1 punto per ciascuna qualificazione posseduta per max 3 punti; nel caso di strutture di ospitalità diffusa site in più comuni viene effettuata la media del punteggio applicato a ciascun comune interessato;

2) Attrattività del territorio (max 10 punti):

- a) presenza di attività commerciali, artigianali o enogastronomiche legate al territorio ed alle sue tradizioni produttive, localizzate nei medesimi centri storici o borghi o nuclei ove sono collocate le strutture ricettive diffuse: 1 punto per ogni attività nel caso dell'albergo diffuso, ridotto a 0,1 punto per l'ospitalità diffusa: max 3 punti;
- b) presenza di strutture espositive (quali fiere, mercati, expo) legate alla tradizione produttiva e/o artistica locale, localizzate nell'ambito comunale o territorio fruibile dai clienti della ricettività diffusa: 1,5 punti per ogni struttura che risulti fruibile per almeno tre giorni alla settimana nell'arco di almeno sei mesi all'anno nel caso dell'albergo diffuso, ridotti a 0,5 punti nel caso dell'ospitalità diffusa: max 3 punti;
- c) presenza di eventi e manifestazioni ricorrenti a carattere culturale, religioso, storico, etc., localizzate nell'ambito comunale o territorio fruibile dai clienti della ricettività diffusa: 0,5 punti per ogni manifestazione effettuata con cadenza almeno annuale nei cinque anni precedenti: max 4 punti;

B. FORZA DELL'IDEA PROGETTUALE E QUALITÀ DEL PROGRAMMA (max 20 punti):

1. Qualità del progetto turistico (max 10 punti):

- a) qualità, efficacia dell'idea progettuale e sinergie con strategie ed interventi di sviluppo locale del territorio: Programmi compresi o correlati a strategie di sviluppo locale attivate nell'ultimo triennio: max 5 punti;

b) piano di comunicazione ed immagine: previsione di un utilizzo sistematico ed efficace di diversi canali volti a sostenere la linea di prodotto, l'utilizzo del logo, le strategie di comunicazione e di promozione: max 5 punti;

2. Qualità del progetto urbanistico ed edilizio (max 10 punti):

a) qualità dell'assetto urbanistico e del progetto edilizio in sintonia con le peculiarità del territorio: max 5 punti;

b) qualità degli allestimenti e delle finiture degli spazi interni in relazione alla connotazione dei luoghi ed alla caratterizzazione del prodotto turistico: max 5 punti.

C. PROGETTO TURISTICO (max 20 punti):

1. Significatività del progetto (max 10 punti):

a) il Programma Integrato promuove un albergo diffuso, come definito ai sensi del Regolamento regionale n. 2/2009: 10 punti;

b) il Programma Integrato promuove l'ospitalità diffusa, come definita ai sensi del Regolamento regionale n. 2/2009: 0 punti.

2. Potenziamento della capacità ricettiva (max 10 punti):

a) numero dei posti letto della struttura ricettiva diffusa oltre il minimo prescritto ai sensi del Regolamento regionale n. 2/2009: nel caso dell'Albergo diffuso 0,1 punto per ogni posto letto ulteriore sino al 45°, 0,2 punti per ogni posto letto ulteriore compreso tra il 46° e il 60°, 0,3 punti per ogni posto letto ulteriore dopo il 60°; nel caso dell'Ospitalità diffusa 0,05 punti per ogni posto letto ulteriore sino al 120°, 0,1 punti per ogni posto letto ulteriore dopo il 120°: max 5 punti;

b) incremento della durata minima del vincolo turistico ricettivo sugli immobili oggetto di interventi di recupero finanziati ai sensi delle lett. a) e b) dell'art.6 del bando: max 5 punti calcolati con la seguente formula.

Possono essere computati anche gli immobili non finanziati per i quali viene volontariamente posto il vincolo turistico ricettivo contestualmente a quello previsto per legge sugli immobili finanziati.

D. PROGETTO EDILIZIO (max 20 punti):

1. Fattibilità intervento edilizio (max 10 punti):

a) livello di conformità urbanistica anche con riferimento ad eventuali varianti adottate: max 5 punti;

b) livello di progettazione disponibile, con indicazione di eventuale possesso del titolo abilitativo da parte di tutti gli interventi: max 5 punti;

2. Caratteristiche del patrimonio urbanistico e architettonico (max 10 punti):

- a) interventi compresi nei Programmi Integrati riguardanti immobili sottoposti a tutela in quanto dichiarati di importante interesse storico architettonico ai sensi del D.Lgs n. 42/2004: 1,5 punti per ogni immobile sottoposto a tutela ed oggetto di intervento: max 10 punti;
- b) interventi su edifici tipici della cultura e della tradizione edilizia locale non vincolati sub a): 1,5 punti per ogni fabbricato oggetto di intervento che presenta dette caratteristiche: max 6 punti.

E. FATTIBILITA' E PROGRAMMAZIONE GESTIONALE E FINANZIARIA (max 20 punti):

- 1. Aspetti gestionali e finanziari del Programma Integrato (max 10 punti):
 - a) adeguatezza della normativa gestionale ai fini dell'attuazione del Programma: max 4 punti;
 - b) presenza di un cofinanziamento del Programma con risorse diverse da quelle richieste attraverso il bando superiore al 65% del costo totale del Programma: 0.6 punti per ogni punto percentuale o frazione oltre il 65%: max 6 punti;
- 2. Piano di gestione della struttura turistica (max 10 punti):
 - a) Struttura e articolazione organizzativa delle imprese turistiche aderenti al programma: max 5 punti;
 - b) Qualità del piano di gestione, anche in relazione all'attendibilità dello studio economico-finanziario complessivo del Programma Integrato per la ricettività diffusa di cui all'art. 5 per il periodo di durata del vincolo, con dimostrazione dell'equilibrio dell'iniziativa, con particolare riferimento al rapporto tra la redditività attesa, l'ammortamento degli investimenti e i costi di gestione della struttura ricettiva: max 5 punti.

ART. 11

Attivazione e decadenza dei programmi e vincoli

Gli interventi edilizi pubblici e privati finanziati nei Programmi Integrati devono pervenire all'inizio dei lavori entro 24 mesi dalla comunicazione di Fi.L.S.E. S.p.A. degli esiti della graduatoria approvata di cui all'art. 9 penultimo comma, pena la revoca del finanziamento concesso a tali interventi.

L'ultimazione dei lavori relativi agli interventi di cui al comma precedente e l'avvio dell'attività ricettiva devono avvenire entro 36 mesi dalla comunicazione di Fi.L.S.E. S.p.A. di cui al comma precedente, pena la decadenza del Programma Integrato e la conseguente revoca di tutti i contributi localizzati.

In caso di mancata realizzazione di uno o più degli interventi previsti dal Programma, saranno ammesse modifiche e/o sostituzioni di singoli interventi, purché non alterino le caratteristiche e la natura del programma, fermo restando l'ammontare massimo del

contributo concesso e il termine di inizio e di ultimazione dei lavori di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Per gli interventi edilizi è fatto obbligo di esporre il cartello di cantiere realizzato in conformità alle caratteristiche di cui alla D.G.R. n. 1148/02.

Le opere finanziate ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) e b) sono vincolate a specifico utilizzo turistico-ricettivo per la durata di almeno dieci anni, decorrenti dalla data di inizio delle attività ricettive, mediante trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari da effettuarsi a spese del soggetto attuatore, il quale ha l'obbligo, altresì, di trasmettere copia autentica dell'atto, munito degli estremi di registrazione e trascrizione, al Comune proponente entro tre mesi dalla stipula.

La Regione autorizza la cancellazione anticipata del vincolo di cui al comma precedente solo su istanza e previo rimborso della totalità dei contributi percepiti, maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dalla data di liquidazione del contributo.

Il mancato rispetto del vincolo, non autorizzato ai sensi del comma precedente, comporta:

- la decadenza dell'atto di concessione dei contributi, con restituzione dei medesimi maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dalla data di liquidazione del contributo;
- una sanzione amministrativa pecuniaria con un importo minimo e massimo rispettivamente pari al 10 e al 20 per cento dei contributi percepiti. Ai fini dell'applicazione della sanzione, si fa rinvio a quanto previsto dai commi 9 e 10 dell'art. 10 della legge regionale 21 marzo 2007 n. 13.

Il Comune capofila a conclusione di tutte le iniziative previste dal Programma dovrà presentare a FI.L.S.E. S.p.A., sia su formato cartaceo sia su supporto informatico, una relazione finale che dimostri il raggiungimento degli obiettivi posti dal progetto e presenti un resoconto globale degli interventi realizzati in raffronto a quelli previsti.

ART. 12

Trasferimento delle risorse

I contributi di cui all'art. 7 lett. a), b), c) e d) sono trasferiti ai Comuni capofila in due tranche e da questi liquidati agli aventi diritto in relazione allo stato di avanzamento dei lavori edilizi e/o degli acquisti di beni e servizi ammessi a contributo, secondo le modalità all'uopo definite nella normativa gestionale. Ai fini della liquidazione gli aventi diritto devono presentare le fatture, corredate – nel caso di lavori edilizi – dello stato di avanzamento lavori sottoscritto dal direttore lavori e dall'impresa, ed accompagnate, nel caso di soggetti privati, da fidejussione bancaria o assicurativa a favore della FI.L.S.E. di importo pari alla quota di contributo da liquidare ed avente scadenza successiva di almeno sei mesi a quella fissata nella normativa gestionale del Programma Integrato per la conclusione dei lavori e l'avvio dell'attività ricettiva.

La prima tranche, pari al 70 % del contributo localizzato, è trasferita al Comune a seguito della trasmissione a FI.L.S.E. della richiesta di erogazione delle risorse e dell'attestato

comunale di inizio dei lavori edilizi di tutti gli interventi. Il saldo è trasferito al Comune capofila per l'intero programma a seguito della trasmissione a FI.L.S.E. della relazione finale del programma di cui all'art. 11, comma 4 e della richiesta di erogazione delle risorse, accompagnata dagli attestati comunali di fine dei lavori edilizi e/o effettuazione degli acquisti di beni e servizi ammessi a contributo di tutti gli interventi del programma, contenenti, altresì, la data di avvenuto inizio dell'attività ricettiva.

In occasione della richiesta Comunale di messa a disposizione della prima tranche il responsabile comunale del procedimento dovrà dichiarare, nelle note dell'attestato comunale di inizio dei lavori, di avere acquisito agli atti la fideiussione di cui al 1 comma, mentre nella richiesta del saldo del contributo dovrà dichiarare, nelle note dell'attestato comunale di ultimazione dei lavori, di avere, altresì, verificato il rispetto delle condizioni contenute nel Programma Integrato per la Ricettività Diffusa sotto gli aspetti operativo gestionale e finanziario e, quindi, anche avere acquisito copia dell'atto di vincolo, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, e verificato il rispetto di avvenuta esposizione del cartello di cantiere realizzato in conformità alle caratteristiche di cui alla D.G.R. n. 1148/02.

I contributi di cui all'art. 7 lett. e) sono trasferiti, successivamente all'avvio di tutti gli interventi previsti dal Programma, ai Comuni capofila e da questi liquidati agli aventi diritto dopo la presentazione delle relative fatture, a seguito della trasmissione a FI.L.S.E. della richiesta di erogazione delle risorse.

Per i soggetti beneficiari che non siano titolari di attività ricettiva diffusa, il trasferimento delle risorse avverrà oltre che alla trasmissione di quanto sopra indicato anche della presentazione documentazione comprovante l'ottenimento della:

- "Classificazione provvisoria" dell'Albergo diffuso di cui all'art. 50 della L.R. 2/2008 e degli art. 33 e 34 di cui al Regolamento regionale 2/2009, rilasciata dalla Provincia (necessario per il trasferimento della prima trince di risorse);
- attribuzione della denominazione aggiuntiva ed autorizzazione amministrativa per l'ospitalità diffusa di cui all'art. 24 del Regolamento regionale 2/2009, rilasciata dalla Provincia (necessario per il trasferimento del saldo delle risorse).

Art.13

Obblighi dei beneficiari

I beneficiari dei contributi sono obbligati a:

- affidare la progettazione, la realizzazione delle opere e i collaudi, nonché la fornitura di beni e servizi in conformità alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti;
- condurre i lavori secondo le disposizioni normative vigenti e assicurare la puntuale e completa esecuzione dell'intervento conformemente al progetto presentato e alle eventuali prescrizioni tecniche imposte dai titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente in materia, entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo;

- comunicare tempestivamente eventuali variazioni nei contenuti degli interventi finanziati che comportino modifiche degli stessi, fermi restando i criteri, le caratteristiche, i contenuti e gli obiettivi del programma, in coerenza con quanto indicato all'art. 11, 5° comma;
- conservare a disposizione della Regione/FI.L.S.E. per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla data di completamento dell'iniziativa finanziata, la documentazione originale di spesa;
- fornire a Regione/FI.L.S.E. la documentazione e le informazioni richieste quali elaborati tecnici e fotografici relativi alla realizzazione dell'intervento;
- realizzazione del logo e della grafica identificativi della struttura ricettiva;
- comunicare tempestivamente la decisione di rinunciare all'esecuzione totale o parziale dell'intervento.

Art.14

Controlli

La FI.L.S.E. potrà effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative, nonché la loro conformità al progetto anche avvalendosi, d'intesa con la Regione, di eventuali altri soggetti competenti in materia.

La FI.L.S.E. provvederà altresì, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. citato, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ferma restando quanto previsto dall'art. 76 dello stesso D.P.R. in materia di sanzioni penali.

Art.15

Revoche

La FI.L.S.E. provvederà alla revoca dell'intero contributo concesso con il recupero delle somme già erogate, gravate degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione alla data di restituzione, nel caso in cui il beneficiario:

- non abbia rispettato uno o più degli obblighi di cui al precedente art. 13;
- nel caso in cui abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti non veritieri;
- nei casi di cui al precedente art. 11.

Art.16

Salute e sicurezza e qualità del lavoro

Ai sensi della normativa prevista dalla legge regionale 13 agosto 2007 n.30 "Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro", fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, i beneficiari devono espressamente nelle procedure di affidamento di appalti pubblici l'obbligo di osservare la normativa vigente in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro e di diritto al lavoro dei disabili nonché l'obbligo di applicare integralmente le condizioni economiche e normative previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali di categoria, anche in caso di subappalto.

Ai fini della concessione dei contributi ciascun beneficiario deve produrre la dichiarazione attestante il rispetto delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro e il documento unico di regolarità contributiva nonché prevedere nelle procedure di affidamento degli appalti, apposite clausole di risoluzione del contratto per specifici casi di violazione delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro.

Art.17

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003

Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalle leggi ed ai regolamenti vigenti.

Ai sensi dell'art. 7 della decreto citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne la correzione, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.